Estratti di ruoli impugnabili per interesse «potenziale»

Cgt Palermo

La decisione rischia ora di riaprire la strada dei ricorsi massivi

Alessandro Galimberti

Basta un «potenziale» interesse ad agire per impugnare gli estratti di ruolo. Il semplice aggettivo, aggiunto alle condizioni "abilitanti" previste dalla legge 215/2021 per l'impugnazione diretta del prospetto delle cartelle esattoriali, rischia ora di riaprire la "valvola" dei ricorsi massivi contro l'esecuzione dei crediti erariali.

A innescare la «potenziale» miccia è la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo (seconda sezione, presidente La Barbera, sentenza 489/2024) accogliendo le ragioni di un architetto - rappresentato dallo studio legale Lexia - che contestava l'intervenuta prescrizione di 18 delle 21 cartelle presenti nell'estratto, delle quali non esisteva prova della notifica. Secondo la Corte palermitana «è pacifico che la presenza dei carichi tributari oggetto del ricorso impedisce all'architetto (...), in via potenziale, di partecipare a gare di appalto bandite dalla PA, stante il disposto di cui all'articolo 80 comma 4 del dlgs 50/2016».

Anche a voler prescindere dal risultato processuale immediato

> **Vince il ricorso un architetto che «potrebbe» trovarsi ingiustamente escluso dagli appalti**

- cancellate 18 delle 21 cartelle, per un importo di 40mila euro - la sentenza assume rilievo per la continuità che rischia di offrire alla sentenza della Consulta 190 del 2023 che apparentemente aveva accantonato la questione della separata impugnabilità degli estratti di ruolo. Già in quella sede, in realtà, la Corte Costituzionale aveva argomentato che la formulazione "stretta" del nuovo articolo 12, comma 4-bis, del Dpr 602/1973 (dl 146/2021) creava di fatto situazioni di discriminazione: a fronte dell'apertura verso il debitore che «dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto», o per la riscossione di somme dovutegli dai soggetti pubblici, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, la Consulta segnalava che il «"bisogno" di tutela giurisdizionale si può allora egualmente manifestare in situazioni diverse da quelle considerate nella norma censurata: significativa è l'ipotesi di cessione di azienda» - in cui il carico fiscale finirebbe per produrre un effetto *dumping* - o di «quei debitori che operino con soggetti diversi dalla pubblica amministrazione: anche i contraenti privati potrebbero richiedere una attenta verifica circa le pendenze fiscali delle potenziali controparti». Da qui l'appello/auspicio al legislatore, da parte della Corte Costituzionale, di provvedere alla risistemazione della riscossione sfruttando la chance della delega (appello però caduto nel vuoto).

La breccia aperta dalla Cgt siciliana rischia ora di far saltare la "positiva" contabilità del contenzioso sul punto, scesa nel 2022 a «circa 8mila nuove controversie (di cui circa 6.700 entro la soglia di valore di € 5mila)».

© RIPRODUZIONE RISERVATA